

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 21 LUGLIO 1966

(96^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modificazioni dei limiti, previsti dalla legge sul lotto, relativi alle tombole, alle lotterie e alle pesche o banchi di beneficenza » (746) (D'iniziativa del senatore Schietroma) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, f.f. relatore Pag. 1809

« Aumento del contributo a favore dell'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari, di cui all'articolo 16 della legge 4 agosto 1955, n. 707 » (1406) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE 1806, 1807, 1808
AGRIMI, Sottosegretario di Stato per il tesoro 1806, 1807, 1808, 1809
BONACINA 1806, 1807, 1808, 1809
BOSSO 1806
PELLEGRINO 1809
TRABUCCHI, relatore 1806, 1807, 1808

« Modificazioni di talune aliquote dell'imposta di consumo sulle carni » (1539) (Seguito della discussione e approvazione) (1):

PRESIDENTE . . . 1796, 1797, 1798, 1799, 1802, 1803
1804, 1805, 1806
BERTOLI 1803

(1) Nel corso della discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Modificazioni delle norme relative all'imposta di consumo ed all'imposta generale sull'entrata delle carni ».

BOSSO Pag. 1796, 1803, 1805, 1806
GIOIA, Sottosegretario di Stato per le finanze 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803
GIGLIOTTI 1796, 1797, 1798, 1799, 1803, 1804
1805, 1806
LO GIUDICE 1803
MAIER 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805
PECORARO, relatore . 1797, 1798, 1800, 1801, 1804
SALARI 1801
STEFANELLI 1801
TRABUCCHI 1799
VERONESI 1799, 1803

« Modificazioni al testo unico della finanza locale per estendere ai tributi locali le norme della legge 25 ottobre 1960, n. 1316, in materia di interessi di mora » (1567) (D'iniziativa dei senatori Gigliotti ed altri) (Seguito della discussione e approvazione) (2):

PRESIDENTE . . . 1786, 1788, 1789, 1790, 1791, 1793
GIGLIOTTI 1787, 1788, 1789, 1791
GIOIA, Sottosegretario di Stato per le finanze 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793
LO GIUDICE 1790
MAIER 1790, 1793
PECORARO, relatore 1786, 1789, 1793
TRABUCCHI 1788, 1789, 1790, 1792

(2) Nel corso della discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Modificazioni al testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e applicazione delle maggiorazioni e delle indennità a favore e a carico degli enti locali ».

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Bertoli, Bonacina, Bosso, Conti, De Luca Angelo, Ferreri, Fortunati, Gigliotti, Lo Giudice, Maccarrone, Maier, Martinelli, Militerni, Parri, Pecoraro, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Salari, Salerno, Stefanelli e Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bertone, Cenini e Cuzari sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Angelilli, Bussi e Zannini.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Veronesi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Gioia e per il tesoro Agrimi.

PELLEGRINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Gigliotti ed altri: « Modificazioni al testo unico della finanza locale per estendere ai tributi locali le norme della legge 25 ottobre 1960, n. 1316, in materia di interessi di mora » (1567)

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Gigliotti, Fabiani e Aimoni: « Modificazioni al testo unico della finanza locale per estendere ai tributi locali le norme della legge 25 ottobre 1960, n. 1316, in materia di interessi di mora ».

Riprendiamo la discussione sul disegno di legge, di cui do nuovamente lettura:

Articolo unico.

Dopo gli articoli 296 e 298 del testo unico della finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, sono aggiunti gli articoli seguenti:

« Articolo 296-bis (interessi di mora per ritardato pagamento).

Sugli importi dei tributi iscritti a ruolo di esazione in base alle dichiarazioni dei

contribuenti e comunque nei limiti di cui all'articolo 277, sesto comma, indipendentemente dalle sanzioni previste dai precedenti articoli 292 e 296, si applicano gli interessi nella misura del 3 per cento per ogni semestre intero, calcolata sulla differenza tra il tributo definitivamente dovuto ed il tributo corrisposto in via provvisoria ai sensi del citato articolo 277, e decorrenti dalla data di pubblicazione dei ruoli nei quali venne effettuata l'iscrizione in via provvisoria.

Gli interessi calcolati dall'Ufficio sono iscritti con gli aggi di riscossione nello stesso ruolo dell'imposta o della maggior imposta sulla quale sono applicati. Avverso le risultanze del calcolo degli interessi è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 288 ».

« Articolo 298-ter (interessi di mora a favore del contribuente sulle somme pagate per imposte e tasse non dovute).

Sulle somme pagate per tributi non dovuti a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria spettano al contribuente gli interessi di mora nella misura di cui al precedente articolo 296-bis a decorrere dalla data della domanda di rimborso ».

PECORARO, relatore. Mi richiamo ad alcune considerazioni che già sono state fatte precedentemente, poichè il disegno di legge in esame, presentato dal senatore Gigliotti insieme ai senatori Fabiani e Aimoni, è stato già discusso in una delle sedute precedenti. Esso ha come intendimento quello di applicare ai tributi non erariali alcune disposizioni che sono state applicate appunto ai tributi erariali. Precisamente con la legge 25 ottobre 1960, n. 1316, si stabiliva che ai tributi erariali fossero applicati gli interessi nella misura del 2,50 per cento per ogni semestre intero, in maniera da evitare che, una volta effettuato l'accertamento da parte del contribuente, si cadesse nella purtroppo deplorabile consuetudine, dannosa specialmente per lo Stato, di mantenere le controversie fra lo Stato e il contribuente per anni ed anni, senza che lo Stato avesse gli strumenti per incitare a una più sollecita definizione delle partite.

Pertanto la citata legge del 25 ottobre 1960 aveva previsto il carico degli interessi nella misura del 2,50 per cento per semestre.

Il senatore Gigliotti ha ora presentato un disegno di legge affinché questa disposizione, che finora non veniva applicata per la finanza locale, praticamente per i Comuni e le Province, venisse estesa ad essi.

Il Governo, che di questo problema è stato investito, ha riconosciuto la legittimità e specialmente i criteri equitativi che hanno mosso i proponenti, e pertanto, in linea di massima, si è dichiarato favorevole al disegno di legge, facendo tuttavia presente la necessità di alcuni emendamenti. Pertanto la Commissione ha dato mandato al senatore Gigliotti, proponente, e al sottoscritto, chiedendo anche la collaborazione del rappresentante del Governo, di preparare gli emendamenti agli articoli di questo disegno di legge, anche in rapporto ad alcune perplessità e ad alcuni suggerimenti che erano stati avanzati da parte dell'Amministrazione finanziaria. Ora questo Comitato ristretto ha tenuto delle sedute ed ha predisposto, precisamente, alcuni emendamenti e alcuni articoli aggiuntivi che in maniera più coordinata venissero incontro, praticamente, a quelli che erano i suggerimenti e le idee contenuti nel disegno di legge del senatore Gigliotti.

Adesso saremmo a una seconda fase di attività legislativa, e precisamente alla fase di esame di tali emendamenti per vedere se la Commissione, in sede legislativa, ha riconosciuto l'opportunità di procedere all'approvazione di questo provvedimento che risponde a un criterio equitativo e di giustizia distributiva nell'interesse di queste Amministrazioni locali, nei confronti delle quali la legge agirebbe in due sensi: nel senso di fornire loro mezzi suppletivi, dato che specialmente per le grosse Amministrazioni il 2,50 per cento semestrale rappresenta un cespite di una certa importanza, e di togliere da questo stato di permanente « sonnolenza » il contribuente il quale, costretto a corrispondere questo 5 per cento annuo, troverebbe la proprio convenienza nello stipulare i concordati, e quindi i Comuni si avvantaggerebbero della maggiore soler-

zia e sollecitudine nella definizione delle proprie controversie fiscali.

Quindi l'esposizione relativa a una discussione generale aggiuntiva da parte del relatore si limita a queste dichiarazioni testè da me fatte.

G I G L I O T T I . Io ho poco da aggiungere a quanto ha detto il relatore. Questo disegno di legge si ispira allo scopo — come ha detto il senatore Pecoraro — non tanto di svegliare la... sonnolenza del contribuente, ma la sonnolenza, più che del contribuente, dei Comuni, che, spesso, favoriscono, con la « loro sonnolenza », i contribuenti, e di costringere con queste norme i debitori d'imposta a pagare gli interessi su quella che poi sarà l'imposta definitivamente accertata.

Io credo che tutto ciò porterà anche ad una diminuzione del contenzioso. Il principio è quello da me affermato nella relazione e nei due articoli da me proposti. Naturalmente è un principio che va considerato soprattutto dal lato tecnico e naturalmente gli organi del Ministero delle finanze sono i più adatti per trovare la formulazione. Soltanto vorrei dei chiarimenti su qualche punto.

Nell'articolo 3, secondo capoverso, del nuovo testo proposto dal relatore, si legge: « La duplicazione si verifica anche fra tributi la cui applicazione è alternativa ». Credo si riferisca senz'altro al caso in cui due diversi Comuni abbiano applicato a un unico contribuente tributi la cui applicazione è alternativa, mentre il primo comma si riferisce al caso in cui uno stesso tributo venga applicato da diversi Comuni allo stesso contribuente.

Sull'articolo 4 vorrei pure qualche chiarimento. Il testo dell'articolo 48-bis ivi proposto dice: « La disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, si applica alle imposte comunali di consumo, nonché agli altri tributi locali... »: io francamente non ho capito molto bene questo riferimento. Desidererei che il relatore me lo spiegasse meglio.

Vorrei inoltre un chiarimento sull'ultimo comma dell'articolo 6, che dispone: « Per le vertenze in corso i contribuenti hanno facoltà

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

96ª SEDUTA (21 luglio 1966)

di avvalersi del disposto di cui agli articoli 286, terzo e quarto comma, e 289, quarto comma, del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 175, e successive modificazioni. Tale facoltà può essere esercitata, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposita dichiarazione da prodursi all'ente locale impositore ».

G I O I A, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Secondo il nuovo testo dell'articolo 48-bis del testo unico della finanza locale proposto nell'articolo 4, le norme vigenti per le imposte indirette sugli affari si applicano anche alle imposte comunali di consumo e ai tributi locali riscuotibili con le stesse modalità di tali imposte.

G I G L I O T T I. Ma poi c'è, sempre nell'articolo 4 del disegno di legge, il testo dell'articolo 297-ter, concernente le tasse per la pubblicità e per la raccolta delle immondizie, alle quali pure si applicava la legge.

G I O I A, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Abbiamo esteso a queste due imposte le norme della citata legge del 1961; quindi anzichè applicare il 2,50 per cento, per queste due imposte si applica il 3 per cento.

P R E S I D E N T E. E perchè abbiamo questi due diversi interessi: 2,50 e 3 per cento?

G I G L I O T T I. Credo che dipenda da questo: la legge originaria stabiliva il 3 per cento; nel progetto di legge sulle imposte reali era anche il 3 per cento; poi la legge fu modificata e l'interesse portato al 2,50 per cento, non tenendo conto della legge del 1961, che bisognava modificare.

G I O I A, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si è ritenuto di consentire ai contribuenti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'iscrizione a ruolo, giovandosi delle disposizioni contenute negli articoli 286 e 289 nella nuova formulazione. In concreto, con questa norma, i

contribuenti che abbiano in corso vertenza davanti agli organi contenziosi, potranno integrare le dichiarazioni già fatte, chiedendo l'iscrizione a ruolo dell'intero imponibile determinato dalla Commissione di prima istanza. I tributi che siano invece pendenti, i quali beneficiano dell'iscrizione a ruolo, potranno valersi del nuovo disposto dell'articolo 289, quarto comma. Abbiamo detto che, a norma di questo articolo, il contribuente fa il ricorso, e deve dire, intanto, presso quale Comune assolve il suo dovere di contribuente e quindi pagare subito.

P R E S I D E N T E. Questa norma è veramente rigorosa.

G I G L I O T T I. In attesa di queste decisioni che non venivano mai, il contribuente non pagava. Allora abbiamo detto che, in questi casi, il contribuente deve cominciare a pagare; poi, quando la questione sarà decisa, si vedrà a quale Comune dovrà pagare.

T R A B U C C H I. Volevo fare alcune domande a proposito della doppia imposizione cui accennava il senatore Gigliotti. È giusto che il contribuente scelga il Comune a cui pagare — anche se la sua scelta andrà, logicamente, al Comune che lo farà pagare di meno —, ma non è giusto che una volta che viene la decisione il contribuente sia punito nel senso che dovrà pagare l'imposta, compresi gli interessi retroattivi, al nuovo Comune e chiedere il rimborso al vecchio Comune, perchè succederà che il vecchio Comune, anche perchè spesso ha... la tesoreria bassa, non restituirà niente. Io direi che si potrebbe invece imporre al Comune che ha indebitamente percepito le imposte di accreditare la somma ricevuta al nuovo Comune cui il contribuente deve pagare.

Inoltre c'è un punto che ritengo debba essere chiarito; infatti secondo le norme attuali le maggiorazioni e le indennità si applicano a decorrere dal 1º gennaio dell'anno, ma succede che se un contribuente concorda ora un'imposta dal 1962, gli fanno pagare gli

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

96ª SEDUTA (21 luglio 1966)

interessi sin da allora mentre dovrebbero essere pagati a partire dall'applicazione della legge; bisogna che questo sia precisato.

Per il resto non ho osservazioni da fare. Volevo aggiungere che sarebbe il caso di arrotondare gli interessi, per le imposte piccole, almeno a dieci lire o a qualcosa del genere.

PRESIDENTE. Non esiste un ordinamento generale?

TRABUCCHI. Non per il calcolo d'interesse; esiste una norma generale per i pagamenti non per i conteggi.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Volevo fornire questo chiarimento: il Comune deve pagare gli interessi in caso di ritardo, così come il contribuente deve pagare gli interessi al Comune al quale sia stato attribuito il tributo dalla decisione ministeriale. Io credo, quindi, che non vi siano difficoltà a che il rimborso sia fatto direttamente fra Comune e Comune; volevo però far rilevare che il contribuente ha diritto agli interessi per il mancato rimborso.

PECORARO, *relatore*. A proposito dell'osservazione fatta dal senatore Trabucchi, a me pare che, per un criterio di carattere equitativo, bisognerebbe accogliere il rilievo e trasformarlo in una piccola norma per non creare oneri troppo gravosi per i contribuenti. Questo anche perchè noi partiamo da una posizione, diciamo così, concettuale: fino a prova in contrario, se il contribuente ritiene di dover pagare in un Comune dove paga di meno e lo Stato gli impone di pagare in un altro dove paga di più, non possiamo dire che il contribuente ha agito in mala fede; dobbiamo essere rispettosi delle preoccupazioni espresse dal senatore Trabucchi.

L'altra osservazione che il senatore Trabucchi ha fatto si riferiva alla decorrenza dell'applicabilità della maggiorazione; credo che anche qui dovremmo stabilire una norma a carattere permanente o transitorio per definire questo criterio. Non possiamo

applicare una norma che assume un carattere punitivo per delle controversie che rimontano a tre o quattro anni fa quando il contribuente non sapeva a cosa andava incontro.

GIGLIOTTI. Questo si riferisce solo all'imposta di consumo?

PECORARO, *relatore*. No, all'imposta di famiglia.

PRESIDENTE. La legge 26 gennaio 1961, n. 29, all'articolo 2 stabilisce: « gli interessi si computano a partire dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile ai sensi delle vigenti disposizioni »; ne è nata però una prassi per cui, nel caso ipotizzato dal collega Trabucchi, della definizione di una sequela di ricorsi che risalivano, per esempio, a tre anni prima del 1961, sono stati richiesti gli interessi anche per il periodo anteriore a quello di andata in vigore della legge.

PECORARO, *relatore*. Il disegno di legge del senatore Gigliotti è stato presentato il 16 febbraio 1966; se fosse stato presentato anche l'anno scorso si sarebbe potuto esigere dal contribuente di stare attento perchè c'era la possibilità che il Parlamento traducesse in legge il disegno, ma, poichè esso è stato presentato pochi mesi or sono, non si può esercitare questa severità.

PRESIDENTE. Il contribuente moroso per ricorso ha un lucro indebito.

PECORARO, *relatore*. Sì, ma gli si applica una penalità.

PRESIDENTE. Gli si applica solo il costo del denaro.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In sostanza, si vuole fissare una data certa dalla quale far decorrere il nuovo sistema e si propone il 1° gennaio 1967, solo perchè occorre una data certa.

PECORARO, *relatore*. Non si tratta di questo, è una data certa che ripiglia le vecchie controversie.

G I O I A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per le vecchie controversie c'è l'articolo 6 che dice: « per le vertenze in corso i contribuenti hanno facoltà di valersi del disposto, eccetera » Sono due norme transitorie.

P R E S I D E N T E . Questo sfiora il problema sollevato dal collega Trabucchi, ma non risolve il quesito che ha posto.

T R A B U C C H I . Vediamo il caso concreto. Voi sapete che l'IGE professionisti è stata applicata con effetti retroattivi perchè, fino a quando non è stato cambiato il sistema di percezione, gli uffici dell'IGE professionisti non hanno mai funzionato; quindi ci sono dei professionisti che hanno avuto l'accertamento della maggiorazione ora per sei o sette anni fa. Ora succede che, pur essendo andati a transigere regolarmente, si vedono arrivare un'ingiunzione per gli interessi dal 1952 al 1960 (è successo ad un mio collega). D'accordo, avranno pagato male, ma colui a cui è arrivato l'accertamento un giorno prima dell'entrata in vigore della legge non paga nulla, gli altri debbono pagare gli interessi per anni; questo crea degli squilibri. La stessa cosa capiterebbe con questo disegno di legge. Supponiamo che un contribuente abbia qualche milione di arretrati da pagare; se ha pagato solo un giorno prima dell'entrata in vigore di questa legge è salvo, altrimenti no. Io penso che si potrebbe dire, nella norma transitoria, che se il contribuente fa il versamento oggi non si parla più di interessi passati, se non fa il versamento subito viene penalizzato. Perchè è vero che i soldi se li è tenuti ingiustamente per non pagare gli interessi, ma anche il suo vicino di casa lo ha fatto. Quindi bisogna cercare di raggiungere una certa equità. Io penserei che l'equità si potrebbe trovare nel dire che ammettiamo il termine di 90 giorni per fare il versamento, e in questo caso viene condonata ai contribuenti la maggiorazione di interessi fino a quel giorno.

G I O I A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ha presente a pagina 4 del

nuovo testo l'articolo 297-bis? Perchè può darsi che non ci sia bisogno della norma che lei prospetta.

T R A B U C C H I . Ma in virtù di tale articolo il contribuente paga anche gli arretrati. Ora, dato questo — ed è giusto —, nelle norme transitorie io proporrei di dire: « Per le vertenze in corso i contribuenti hanno facoltà di avvalersi del disposto di cui all'articolo 286, eccetera »; per quelli che si avvalgono di tale facoltà le somme relative agli interessi fino al giorno dell'entrata in vigore della presente legge si ritengono condonate. Mi parrebbe anche onesto nei riguardi del Comune.

M A I E R . Io sono favorevolissimo a questo disegno di legge soprattutto perchè servirà ad alleggerire il contenzioso dei vari Comuni, specialmente dei grossi. Però da un articolato piuttosto semplice io mi trovo, stamani, davanti a sette pagine di articoli, delle quali è stata fatta una fotocopia difficile a leggersi per avere subito le idee chiare. Mi rendo conto anche dell'urgenza che ha l'approvazione di questo disegno di legge, però se non fossimo all'ultima riunione prima delle ferie chiederei il rinvio perchè tutte queste norme hanno bisogno di una certa meditazione, in quanto si va a fare una grossa modifica al testo unico della finanza locale che speriamo, per lo meno, sia di buon auspicio per la modifica totale.

Per quanto riguarda l'argomento che era attualmente in discussione sono favorevolissimo all'ultima proposta che è stata fatta proprio con l'intendimento di alleggerire i Comuni da tutte le vecchie pratiche ivi esistenti. Allora, se noi diamo la possibilità ai contribuenti di alleggerire il gravame degli interessi cui andrebbero incontro se non provvedessero al pagamento dei tributi entro 90 giorni, potremmo non solo eliminare un grosso lavoro, ma anche far affluire alle casse dei Comuni cifre piuttosto rilevanti.

L O G I U D I C E . Per quanto riguarda l'articolo 3 è prevista per il contribuente la facoltà di operare il versamento in uno dei Comuni, a sua scelta, nel caso della du-

plicazione. Ora questa norma sembra, a prima vista, che sia la più semplice e la più giusta, però vediamo un po', in pratica, che cosa avviene. Un bel giorno a un Tizio, che non è soggetto ad alcun tributo, viene notificato, da parte di due Comuni, un accertamento, contemporaneamente o magari in tempi successivi. Nella maggior parte dei casi succede questo: io che risiedo a Roma, vi sono iscritto per la tassa di famiglia. Quando vedo che qui la situazione diviene pesante, trasferisco il domicilio a Velletri. A Velletri sono lietissimi di avere un grosso contribuente; anche se questo a Roma paga in base a 50 milioni e a Velletri paga in base a 25 milioni il sindaco di quel Comune sarà felice di avere un così grosso contribuente. In questo caso, sorge la contestazione perchè c'è un trasferimento di domicilio fiscale.

Io proporrei di non lasciare al contribuente la facoltà di pagare dove vuole, ma, anche nei casi in cui si verificasse questo trasferimento di domicilio fiscale, paghi intanto nel Comune di origine, salvo, poi, a conclusione definitiva della lite, passare la somma al Comune in cui si è trasferito.

Ecco perchè gradirei una modifica nel senso da me suggerito.

G I G L I O T T I . In fondo sono stati proposti tre emendamenti.

Uno è stato presentato dal senatore Lo Giudice, il quale propone sia tolta al contribuente la scelta del Comune in cui deve pagare, riconoscendosi competente a riscuotere l'imposta di famiglia il Comune dove il contribuente aveva originariamente il domicilio fiscale. Io non mi opporrei all'emendamento, perchè in questa maniera, forse, si eviterebbero numerosi trasferimenti di domicilio fiscale.

Secondo emendamento, del senatore Trabucchi, condiviso dal relatore: il contribuente per il quale è stato fatto l'accertamento definitivo da parte del Comune competente a riscuotere l'imposta si trova nelle condizioni di aver pagato per quel che ha dichiarato a un Comune e di dover pagare poi l'intera imposta ad altro Comune, salvo aspettare chissà quanto la riscossione dal Comune al quale

ha pagato in un primo tempo. Io non sarei contrario, nel senso che la compensazione avvenga tra i due Comuni.

Terzo emendamento: si vorrebbe proporre che il contribuente abbia un certo periodo di tempo per concordare l'imposta di famiglia con il Comune col quale è in contestazione, e, concordando in questo periodo di tempo, non paghi gli arretrati per gli interessi sulla differenza tra quello che è stato denunciato e quello che è stato accertato.

Il contribuente che fa il concordato sarebbe spinto a farlo non pagando gli interessi di mora per il passato. In sostanza con questo emendamento si agevolano numerosi contribuenti, soprattutto quelli grossi che sono nella condizione che ho prima ricordato: che non pagano le imposte, in sostanza, da nove-dieci anni perchè questi contribuenti, dichiarando nel ricorso un imponibile irrisorio, sono riusciti, attraverso loro aderenze, a non discutere il ricorso dinanzi alla Commissione comunale per i tributi locali per un lunghissimo periodo di tempo, e con questo emendamento trarrebbero vantaggio da una situazione illegale.

G I O I A , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* A proposito della proposta del senatore Lo Giudice, ho qualche cosa da dire, nel senso che questo articolo è stato concepito in tal modo per scoraggiare il contribuente a creare questi casi fittizi, diciamo così. E si consideri che ove il contribuente scelga un Comune piuttosto che un altro come domicilio fiscale, perchè paga di meno, sa già che, ove il Ministero o la GPA decida in favore del Comune di origine, egli dovrebbe pagare tutti gli interessi sul tributo che non ha pagato a tale Comune. Quindi non ha più interesse a far durare il ricorso per anni perchè deve pagare gli interessi di mora.

P R E S I D E N T E . Non nascondo che il testo emendato che il senatore Pecoraro ci ha illustrato questa mattina è così complesso, anche per il linguaggio tipico

degli uffici finanziari, che io stesso, se fosse possibile, chiederei alla Commissione di riflettere maggiormente. Diceva il senatore Maier: io non me ne intendo. In verità, è piuttosto presuntuoso affermare di conoscere ogni aspetto di questa materia, perchè essa è diventata così complessa in seguito alle continue modifiche, che anche coloro che la maneggiano fanno fatica ad orientarsi.

Allora, premesso questo, incomincio dalla parte più semplice, dalla parte, vorrei dire, marginale, la parte che riguarda l'emendamento proposto dal senatore Trabucchi relativo all'arrotondamento nel calcolo degli interessi. Io sono d'accordo e chiederei che l'emendamento stabilisse l'applicazione al provvedimento in esame delle norme che regolano i pagamenti a carico dello Stato, per evitare di trovarci di fronte a due tipi di arrotondamento.

Seconda questione: se sia il caso di rompere il principio generale in forza del quale il contribuente è debitore dell'ente impositore, e istituirne un altro, secondo il quale il contribuente che abbia pagato a un Comune ha diritto di conguagliare il pagamento fatto, col pagamento che egli è tenuto a fare, in seguito alla decisione della controversia, al Comune competente a riscuotere.

Io vorrei sentire dall'onorevole Sottosegretario se esistono precedenti, perchè si tratta di intaccare un principio capitale. Chiedo poi che l'onorevole Sottosegretario chiarisca l'esatta interpretazione dell'articolo 297-bis, nel testo previsto dall'articolo 4 del testo emendato del provvedimento in esame.

G I O I A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La spiegazione richiesta dal Presidente si trova in pratica allo stesso articolo 4 dove è detto: « Decorso un semestre dalla data di pubblicazione dei ruoli principali dell'anno cui si riferisce il tributo, si applica, indipendentemente dalle sanzioni stabilite dai precedenti articoli 292 e 296, a carico dei contribuenti che abbiano omesso le denunce o che le abbiano presentate infedeli, una maggiorazione del 2,50 per cento sulle somme o sulle maggiori

somme dovute, in base ad accertamento d'ufficio o rettifica, per ogni semestre intero successivo fino alla data di pubblicazione dei ruoli nei quali viene effettuata l'iscrizione di tali somme ». In tale capoverso si contempla, dunque, il caso dell'omissione della presentazione della denuncia e della presentazione infedele della stessa, per le quali viene applicata una maggiorazione sulle somme o sulle maggiori somme dovute.

L'articolo continua precisando che: « La maggiorazione è parimenti dovuta sulle somme iscritte a ruolo ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 286 » — nuovo — « per i semestri decorsi fino alla data di pubblicazione dei ruoli nei quali viene effettuata l'iscrizione ed il contribuente resta esonerato, per tali somme, dalle maggiorazioni relative ai semestri successivi ».

T R A B U C C H I . Come ho già detto, non so se sia il caso di mantenere il contenziioso normale...

G I O I A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'articolo, però, non reca alcuna innovazione.

T R A B U C C H I . Tuttavia se un contribuente contestasse sul diritto, il ricorso del prefetto darebbe luogo alla contestazione di fronte al Consiglio di Stato.

G I O I A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ho già fatto presente la necessità di approvare il provvedimento con urgenza ad evitare di perdere un anno. Poichè il disegno di legge dovrà andare, dopo l'approvazione del Senato, in discussione alla Camera dei deputati, non ho alcuna difficoltà ad assumere l'impegno di tener conto in quella sede di ogni ripensamento da parte dei Commissari e di accettare le modifiche che eventualmente saranno proposte.

T R A B U C C H I . Non ho nulla in contrario ad accettare la richiesta formulata dal sottosegretario Gioia e a non presentare gli emendamenti che avevo preannunciato. Tutt'al più potrà accadere che la Ca-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

96ª SEDUTA (21 luglio 1966)

mera stessa si faccia parte diligente in proposito e che il disegno di legge torni al nostro esame modificato.

G I O I A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Gli onorevoli senatori potranno presentare a me gli emendamenti che intenderebbero proporre: se il Governo li riterrà validi, sarò io stesso a proporli all'altro ramo del Parlamento.

M A I E R . Sono d'accordo.

P E C O R A R O , *relatore*. Non ho nulla in contrario ad eccettare tale soluzione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge nel nuovo testo predisposto, di cui do lettura.

Art. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 286 del testo unico della Finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono sostituiti come segue:

« Entro il mese di dicembre la Giunta comunale, e rispettivamente la Giunta provinciale, cura, sulla base delle denunce, sulla scorta dei ruoli dell'anno precedente e della deliberazione di cui all'articolo 276, la compilazione dei ruoli principali.

Ove il Comune si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 276, secondo comma, le iscrizioni a ruolo operate sulla base delle denunce presentate dai contribuenti e dalle partite iscritte a ruolo per l'anno precedente, sono effettuate a titolo provvisorio salvo rettifica.

Possono, inoltre, essere provvisoriamente iscritte a ruolo le somme indicate dal contribuente e quelle determinate dal Comune ai sensi del penultimo comma dell'articolo 277, nonchè le partite contestate dopo la decisione della Commissione di prima istanza, nel limite massimo dei due terzi dell'imponibile determinato dalla Commissione.

Tuttavia, il contribuente può chiedere, a pena di decadenza, nei termini per la presentazione del ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, di essere iscritto a ruolo per l'intero ammontare dell'imponibile determinato dalla Commissione di prima istanza ».

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 287 del testo unico della Finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito come segue:

« Per le partite comunque non iscritte nei ruoli principali e per quelle definite nel merito successivamente alla compilazione dei detti ruoli, sono formati ruoli suppletivi con le modalità dei precedenti articoli ».

(È approvato).

Art. 3.

L'articolo 289 del testo unico della Finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il contribuente, al quale sia notificata, da parte di più Comuni, l'applicazione di uno stesso tributo, ha facoltà di ricorrere alla GPA, Sezione speciale per i tributi locali, od al Ministro delle finanze, secondo che i Comuni appartengano alla stessa o a diverse provincie.

La duplicazione si verifica anche fra tributi la cui applicazione è alternativa.

Il ricorso deve essere presentato all'Autorità cui spetta decidere nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento ovvero della cartella esattoriale che concreta la contemporanea applicazione di uno stesso tributo.

Il contribuente è tenuto a dichiarare presso quale dei Comuni che hanno applicato il tributo ritiene di dover assolvere il debito d'imposta. Per effetto di tale dichiarazione il Comune indicato dal contribuente iscrive a ruolo il tributo, a titolo provvisorio, con

l'osservanza delle norme contenute negli articoli 277, sesto comma, e 286, terzo e quarto comma; gli altri Enti sospendono l'iscrizione a ruolo.

Il ricorso sospende i procedimenti contenziosi.

Esso viene comunicato ai Comuni interessati che possono controdedurre non oltre trenta giorni ed agli Organi contenziosi dinanzi ai quali sia eventualmente pendente gravame.

Qualora il contribuente abbia eccepito, avanti agli Organi contenziosi di cui al precedente comma, la contemporanea applicazione di uno stesso tributo, da parte di più Enti locali, l'Organo adito può sospendere ogni pronuncia nel merito della vertenza e rimettere in termine il contribuente per la proposizione del gravame di cui al primo comma del precedente articolo.

Il provvedimento che decide il ricorso è notificato, a cura del Comune riconosciuto titolare del tributo, al ricorrente ed agli altri Comuni interessati. Questi ultimi provvederanno a comunicare la decisione agli Organi contenziosi eventualmente aditi, nonchè ad effettuare, d'ufficio, lo sgravio delle somme iscritte a ruolo e il rimborso di quanto già riscosso.

Il Comune al quale sia stato attribuito il tributo procede, se necessario, alla prosecuzione degli atti per la definizione dell'accertamento e per la riscossione ».

(È approvato).

Art. 4.

Inserire nel testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, i seguenti articoli:

Art. 48-bis. — Interessi: La disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, si applica alle imposte comunali di consumo, nonchè agli altri tributi locali per i quali si osservano, per legge, le norme sull'accertamento e sulla riscossione delle dette imposte.

Art. 297-bis. — Maggiorazione a favore dell'Ente locale: Decorso un semestre dalla

data di pubblicazione dei ruoli principali dell'anno cui si riferisce il tributo, si applica, indipendentemente dalle sanzioni stabilite dai precedenti articoli 292 e 296, a carico dei contribuenti che abbiano omesso le denunce o che le abbiano presentate infedeli, una maggiorazione del 2,50 per cento sulle somme e sulle maggiori somme dovute, in base ad accertamento d'ufficio o rettifica, per ogni semestre intero successivo fino alla data di pubblicazione dei ruoli nei quali viene effettuata l'iscrizione di tali somme.

La maggiorazione è parimenti dovuta sulle somme iscritte a ruolo ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 286 per i semestri decorsi fino alla data di pubblicazione dei ruoli nei quali viene effettuata l'iscrizione ed il contribuente resta esonerato, per tali somme, dalle maggiorazioni relative ai semestri successivi.

La maggiorazione è iscritta con gli aggi di riscossione nello stesso ruolo dell'imposta e della maggiore imposta cui si riferisce.

Art. 297-ter. — Decorrenza della maggiorazione per la tassa sulle insegne e per la tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni: Per la tassa sulle insegne e per la tassa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni previste dal presente testo unico, la maggiorazione di cui all'articolo 297-bis si applica a decorrere dal semestre successivo alla data in cui, per effetto delle disposizioni contenute rispettivamente negli articoli 205, primo e secondo comma, e 269, secondo comma, è dovuta la tassa e la maggiore tassa.

Art. 297-quater. — Indennità a carico dell'Ente locale: Il contribuente che sia stato iscritto a ruolo per un ammontare d'imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo, ha diritto, per la maggiore somma pagata, ad una indennità pari al 2,50 per cento per ogni semestre intero escluso il primo, compreso tra la scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta o tassa e la data in cui l'Ente provvede allo sgravio o al rimborso della maggiore imposta o tassa medesima.

L'indennità è liquidata dall'Ente con il provvedimento di sgravio o con quello di rimborso dell'imposta o tassa non dovuta.

Art. 297-quinquies. — Tributi ai quali non si applicano la maggiorazione o l'indennità: La maggiorazione prevista dall'articolo 297-bis e l'indennità di cui all'articolo 297-quater non si applicano al diritto di peso pubblico e di misura pubblica e affitto di banchi pubblici, nonchè all'imposta di soggiorno previsti dal presente testo unico, alla imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ed al contributo di miglioria specifica di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 246, e successive modificazioni, ed alle contribuzioni speciali per svaghi e trattenimenti previste dall'articolo 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1º luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni.

Resta ferma, per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e per il contributo di miglioria, l'applicabilità delle disposizioni contenute, rispettivamente, nell'articolo 42, terzo comma, e nell'articolo 38 della legge 5 marzo 1963, n. 246.

Art. 297-sexties. — Maggiorazione ed indennità dei tributi di Enti diversi dai Comuni e dalle Provincie: La maggiorazione prevista dall'articolo 297-bis e l'indennità di cui all'articolo 297-quater sono dovute, rispettivamente, a favore ed a carico del Comune e della Provincia, anche per i tributi e le addizionali spettanti e devoluti ad Enti diversi dall'Ente locale che provvede alla iscrizione a ruolo.

Restano ferme le disposizioni dell'articolo 275-bis del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni.

Art. 297-septies. — Contenzioso: Contro l'applicazione della maggiorazione prevista dall'articolo 297-bis si può ricorrere al Prefetto entro sei mesi dall'ultimo giorno di pubblicazioni dei ruoli in cui la maggiorazione stessa viene iscritta.

Contro il provvedimento di liquidazione dell'indennità prevista dall'articolo 297-qua-

ter è ammesso analogo ricorso entro trenta giorni dalla data in cui il contribuente ha avuto comunicazione dello sgravio o del rimborso.

I provvedimenti del Prefetto sono definitivi.

Art. 298-bis. — Privilegi: I privilegi che assistono la riscossione delle imposte, delle tasse e dei contributi dovuti ai Comuni ed alle Provincie si applicano anche alla maggiorazione prevista dall'articolo 297-bis del presente testo unico.

(È approvato).

Art. 5.

(Decorrenza della maggiorazione e dell'indennità)

Le maggiorazioni e le indennità di cui agli articoli 297-bis e 297-quater si applicano a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Art. 6.

(Disposizioni transitorie)

Per le vertenze in corso, i contribuenti hanno facoltà di avvalersi del disposto di cui agli articoli 286, terzo e quarto comma, e 289, quarto comma, del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Tale facoltà può essere esercitata, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposita dichiarazione da prodursi all'Ente locale impositore.

(È approvato).

In relazione al nuovo testo del disegno di legge, il titolo dello stesso dovrebbe essere così modificato: « Modificazioni al testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e appli-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

96ª SEDUTA (21 luglio 1966)

cazione delle maggiorazioni e delle indennità a favore ed a carico degli enti locali ».

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni di talune aliquote dell'imposta di consumo sulle carni » (1539)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni di talune aliquote dell'imposta di consumo sulle carni ».

Come i colleghi ricorderanno, la Commissione ha già esaurito la discussione generale del disegno di legge di cui rinviò l'approvazione onde chiarire talune questioni prospettate. Il relatore, senatore Pecoraro, ha ora proposto due articoli aggiuntivi che, se approvati, diventeranno rispettivamente articoli 3 e 4.

Se non si fanno osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

Le aliquote massime di tassazione dei vitelli sopra e sotto l'anno « a capo », dei vitelli « a peso vivo » e della carne di vitello macellata fresca, di cui all'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono stabilite al 5 per cento del valore.

G I O I A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sulla base delle discussioni già fatte è stata rilevata l'opportunità di distinguere fra i vitelli sopra l'anno e i vitelli sotto l'anno. Se non vado errato, il senatore Veronesi propose di aumentare l'aliquota della imposta per i vitelli sotto l'anno allo scopo evidente di cercare di scoraggiare la macellazione di tali animali, ma in quell'occasione non si è parlato che generi-

camente di aumento, senza precisarne l'entità.

Il mio Ministero, dopo aver studiato la proposta, sarebbe favorevole a portare l'aliquota di tassazione dei vitelli sotto l'anno al 7 per cento del valore e quella dei vitelli sopra l'anno al 5 per cento.

P R E S I D E N T E . In base alla proposta del rappresentante del Governo, l'articolo 1 andrebbe modificato nel senso che le aliquote massime di tassazione sono stabilite al 5 per cento del valore per i vitelli sopra l'anno « a capo », per i vitelli « a peso vivo » e per la carne di vitello macellata fresca, di cui all'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, numero 1175, e successive modificazioni, e al 7 per cento per i vitelli sotto l'anno.

B O S S O . Poichè non ero presente alla scorsa seduta, desidererei conoscere con esattezza cosa ha proposto il collega Veronesi.

G I O I A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il senatore Veronesi aveva chiesto che si procedesse ad una distinzione fra i due tipi di vitelli e che l'aliquota di tassazione fosse aumentata dal 5 al 7 o 8 o anche 10 per cento per i vitelli sopra l'anno, e diminuita al 4 per cento per i vitelli sopra l'anno. In base ai calcoli compiuti, per evitare danni o squilibri alle finanze comunali il Ministero è favorevole soltanto all'aumento dell'aliquota proposta nel testo attuale per i vitelli sotto l'anno ma non alla riduzione della stessa per quelli sopra l'anno.

G I G L I O T T I . Sarei favorevole ad applicare ai vitelli sotto l'anno un'aliquota maggiore dell'attuale che è del 4 per cento più la maggiorazione; nutro qualche dubbio, invece, sull'opportunità di portarla al 5 per cento per i vitelli sopra l'anno, considerata la difficoltà di discernere tali bestie dal bue.

La tariffa del comune di Roma distingue anzitutto le carni fra « bestie a peso vivo » e « carne macellata fresca ». Tra le prime definisce come vitelli i bovini maschi o fem-

mine con tutti i denti incisivi da latte fino al peso di kg. 180. La distinzione è certamente facile per le bestie a peso vivo; ma essa riesce molto più difficile per le carni macellate fresche, dato il riferimento ai denti, sicchè a mio modo di vedere si finirebbe per confondere tra vitello e ciò che vitello non è, ossia il bue.

E stata però prospettata dal Sottosegretario Gioia la preoccupazione — che è anche mia quale consigliere del comune di Roma — che, lasciando per i vitelli oltre l'anno l'aliquota all'attuale 4 per cento, essendo stata nel contempo abbassata l'imposta di consumo sul pollame, i Comuni verrebbero a registrare una diminuzione nelle entrate. Desidererei pertanto maggiori delucidazioni dal rappresentante del Governo.

G I O I A, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Attualmente si paga un'aliquota del 4 per cento del valore per i vitelli sia sotto che sopra l'anno. La preoccupazione di evitare che si macellino troppo presto i vitelli sotto l'anno ci spinge ad accogliere la richiesta di differenziare le tariffe fra i due tipi di bestie.

L'unica preoccupazione potrebbe essere che i cosiddetti vitelloni non vengano considerati vitelli; il Ministero suggerisce allora che ai fini dell'articolo in esame si dica che i vitelloni sono considerati vitelli in modo che non sorgano negli uffici comunali delle varie città dubbi interpretativi al riguardo. Così facendo, garantiremmo che per tutti i vitelli sopra l'anno — compresi quelli comunemente detti vitelloni — si debba pagare un'aliquota del 5 per cento.

G I G L I O T T I. Insomma, la mia preoccupazione è che i buoi e le vacche finiscano per passare come vitelloni e che per effetto dell'aumento dell'aliquota si determini un aumento generale del prezzo della carne.

G I O I A, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. E perchè? Se si aumenta l'aliquota dal 4 al 5 per cento come può perderla la differenza tra bue e vitellone?

G I G L I O T T I. Per la semplice ragione che per le macellerie tutti i bovini diventeranno vitelli e vitelloni.

Fatta salva la preoccupazione per le entrate comunali, sarei dunque favorevole ad aumentare l'aliquota al 7 per cento per i vitelli sotto l'anno, ma lascerei invariata la tariffa attuale per quelli oltre l'anno.

G I O I A, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In tal modo, però, non vi sarebbe più compensazione per i Comuni.

G I G L I O T T I. Quindi il prezzo del vitello o del vitellone verrà naturalmente aumentato. La mia impressione è che molte carni di bue e di vacca, per le quali il prezzo non dovrebbe aumentare, perchè non c'è nessun aumento d'imposta, passeranno come vitello e aumenteranno.

G I O I A, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Senatore Gigliotti, questa è una frode che già si fa in certi luoghi.

P E C O R A R O, *relatore*. A quanto ammonta attualmente l'imposta?

G I O I A, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Al 4 per cento.

P R E S I D E N T E. La tariffa che ho qui sott'occhio dice: carni di bue e manzo 4 per cento; vacche e tori 4 per cento; vitelli sopra l'anno 4 per cento; cavalli, muli, asini 4 per cento. Evidentemente il legislatore si è preoccupato del fatto che ai macelli non sorgessero grosse difficoltà per appurare se gli animali fossero sopra o sotto l'anno. Qui comunque pagano il 4 per cento di imposta di consumo. La preoccupazione del senatore Gigliotti è che, introducendo una tariffa discriminata anche per i vitelli sopra l'anno, vi sia la tendenza a classificare tutto il bestiame sopra l'anno.

G I G L I O T T I. È difficile confondere il vitello sotto l'anno con la vacca; ma il vitellone con la vacca è facile confonderlo.

P E C O R A R O, *relatore*. Qui, siccome c'è la preoccupazione che non venga modi-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

96ª SEDUTA (21 luglio 1966)

ficata questa tassa in rapporto alle entrate dei Comuni, allora trasportiamo tutte le voci al 5 per cento.

G I G L I O T T I . Per il pollame molti Comuni applicano l'imposta e una certa maggiorazione. Il Comune di Roma invece del 5 per cento applica una misura minore; ma si potrebbe raccomandare ai Comuni di non applicare la maggiorazione per il pollame.

P R E S I D E N T E . Prima della presentazione di questo provvedimento non c'era discussione sull'imposta di consumo sulle carni del 4 per cento. A un certo momento si profila la necessità di ridurre l'imposizione sul pollame, e per impedire che i Comuni avessero una diminuzione di entrate sulle imposte di consumo si è ritenuto di proporre un aumento sulle carni di vitello. Con ciò si raggiungeva — così dice la relazione — un altro vantaggio, quello di impedire che venissero mattati vitelli i quali avrebbero potuto, sviluppandosi, accrescere in misura molto maggiore la produzione di carne nazionale e ridurre una parte almeno delle importazioni. Poi qui è stata valutata la materia sotto il profilo dell'interesse dei Comuni ed è stata prospettata l'ipotesi che una maggiorazione del 5 per cento sulle sole carni di vitellone non compensasse totalmente la perdita che i Comuni avrebbero subito riducendo l'imposta di consumo sulle carni di pollame. Il senatore Gigliotti riferì in merito ad ipotesi di questo genere fatte per l'amministrazione comunale di Roma, che comportavano una perdita differenziale di oltre duecento milioni, e il senatore Maier illustrò la situazione che si sarebbe verificata nel comune di Firenze. Allora si disse: vediamo di introdurre un'altra aliquota di imposta di consumo maggiorata al fine di impedire il consumo delle carni di vitello al di sotto dell'anno, carni più pregiate secondo taluni palati, in ogni modo carni consumate da borse in grado anche di pagare la maggiorazione. Allora è venuta fuori stamane una tesi prospettata dal senatore Gigliotti che, istituendosi in questo modo due aliquote nuove:

uno del 7 per cento per i vitelli al di sotto dell'anno, una del 5 per cento per i vitelli sopra l'anno e, rimanendo quella del 4 per cento per le altre carni bovine, ci fosse il pericolo che la carne di vitellone (questa parola non è indicata nella tariffa: si parla di vitelli sopra e sotto l'anno) fosse classificata come carne bovina allo scopo di essere sottoposta all'imposta di consumo del 4 per cento, invece che del 5 per cento.

Devo dire però che il regolamento, all'articolo 1, dice che negli animali della specie bovina si comprendono buoi e manzi, vacche, tori, eccetera. Secondo la discriminazione sembrerebbe che attraverso il numero dei denti o il peso, non si possa considerare bovina carne che sia di vitellone.

G I G L I O T T I . Io sostengo la tesi che, aumentando l'aliquota per i vitelli e i vitelloni, molta carne che non è nè di vitello oltre l'anno, nè di vitellone, passerà per vitello oltre l'anno e per vitellone. Cosicché avremo un aumento generale, non soltanto per i vitelli oltre l'anno e per i vitelloni, ma anche per le altre carni, dei prezzi al consumo; anche perchè, come ho già detto, le distinzioni fra vitello sotto l'anno, vitello sopra l'anno e vitellone sono facili per quanto riguarda le bestie a peso vivo, ma diventano assai problematiche per la carne macellata fresca.

A Roma, per esempio, vale questa definizione: vitellone: bovini maschi, castrati o no, e femmine che non abbiano partorito o non siano gravide, dal peso vivo superiore a chilogrammi 180, con tutti i denti incisivi da latte, eccetera. Quindi una certa distinzione viene fatta.

G I O I A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il senatore Gigliotti manifesta una preoccupazione psicologica, se non vado errato. Egli pensa, cioè, che aumenterà di cinque lire anche la carne di bue, pur non subendo questa alcuna variazione nell'aliquota di tassazione.

P E C O R A R O , *relatore*. Mi permetto di insistere nella mia opposizione ad una tripartizione che ritengo veramente esiziale.

Rimango del parere, invece, di aumentare al 7 per cento l'aliquota per i vitelli sotto l'anno e di portare la stessa per tutte le altre carni, dal vitello sopra l'anno in poi, al 5 per cento.

V E R O N E S I. No, al 4 per cento! È veramente eccessivo far pagare per i buoi e le vacche un'aliquota del 5 per cento!

T R A B U C C H I. Mi pare che la proposta del collega Pecoraro abbia una certa base di saggezza. Lasciando la distinzione tra vitello sopra l'anno e bue noi andremo inevitabilmente incontro ad una serie infinita di contestazioni, anche perchè il primo non ha più ragion d'essere nel nostro sistema agricolo. Oggi noi abbiamo il vitello, il vitellone, il *baby-beef*, eccetera, insomma un numero spaventoso di differenziazioni; d'altra parte, anche il peso, sul quale faceva assegnazione il senatore Gigliotti, non conta più nulla giacchè, ad esempio, la « chianina » aumenta di peso in fretta mentre la « frisona » non cresce neppure gonfiandola.

Così stando le cose, è preferibile arrivare ad una aliquota unica. Non volete il 5 per cento? Facciamo il 4,50 per cento, ma unifichiamo.

L'aumento dell'aliquota per i vitelli sotto l'anno, invece, vuole essere una norma punitiva, o restrittiva se volete, determinata dal fatto che, essendo carenti di tali animali, non vogliamo che siano uccisi.

La norma, dunque, non ha ragioni fiscali ma semplicemente agricole: probabilmente non otterremo un risultato positivo al 100 per cento, e neppure all'80 o al 60 per cento, ma una riduzione del numero dei vitelli uccisi certamente si registrerà.

Tutto questo discorso, sia ben chiaro, vale per i grandi comuni. Nei piccoli comuni, infatti, il consumo è assai limitato, se non addirittura irrisorio, di guisa che il problema in pratica non si pone.

Cerchiamo, dunque, di arrivare alla massima semplificazione: teniamo alta, per ragioni di politica agricola, l'aliquota per i vitelli sotto l'anno; per tutti gli altri animali stabiliamola in misura del 4,50 per

cento togliendo la distinzione fra vitelli sopra l'anno e buoi, vacche, eccetera. In tal modo non solo i comuni non subiranno una diminuzione delle entrate, ma si eviteranno tante discussioni che in pratica non fanno altro che favorire le frodi.

P R E S I D E N T E. Desidero ricordare al senatore Trabucchi che la Commissione ha preso in considerazione l'aumento dell'aliquota di tassazione al 5 per cento, perchè altrimenti i comuni non sarebbero stati compensati delle perdite che vengono a subire in seguito alla riduzione dell'aliquota di tassazione del pollame.

T R A B U C C H I. Esatto, ma la mia proposta prevede l'aumento dello 0,50 per cento anche sulla tassazione dei buoi e delle vacche.

G I O I A, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero chiarire che, tenuto conto di tutte le osservazioni e fatti i debiti calcoli, gli uffici del mio Ministero sono giunti alla seguente conclusione: allo scopo di assicurare la compensazione ai Comuni, all'aumento al 7 per cento dell'aliquota di tassazione sui vitelli sotto l'anno potrebbe eventualmente corrispondere una aliquota del 4,50 anzichè del 5 per cento per i vitelli sopra l'anno; nello stesso tempo, però, occorrerebbe aumentare dal 4 al 5 per cento l'imposta sul pollame. In tal modo sarebbero pienamente garantite anche le entrate del comune di Firenze. La proposta per ora ribadita dal senatore Trabucchi migliora la situazione perchè l'aumento dell'aliquota al 4,50 per cento non è limitato ai vitelli sopra l'anno, ma esteso a tutto il resto delle carni. Sono in grado di garantire che, se essa verrà accolta, il comune di Firenze avrà un leggero aumento delle entrate.

G I G L I O T T I. Se avessi potuto immaginare che le mie osservazioni iniziali avrebbero portato ad un aumento generale dell'imposta di consumo sulla carne, mi sarei ben guardato dal farle. Sono assolutamente contrario ad aumentare dal 4 al 4,50 per cento l'aliquota, perchè questo baste-

rebbe a determinare un aumento generale del prezzo della carne.

M A I E R. I miei primi interventi sul disegno di legge sono stati dettati dalla preoccupazione delle gravi conseguenze che avrebbe subito il comune di Firenze a causa della diminuzione dall'attuale 10,50 al 4 per cento dell'aliquota di consumo sul pollame con una perdita di 280 milioni, compensata per 128 milioni dall'aumento dell'imposta di consumo sulla carne. Oggi però — parlo per quanto riguarda la provincia di Firenze — anzichè esaminare la situazione sotto l'aspetto fiscale, bisogna tener presente la ripercussione che si avrà aumentando l'imposta sulla carne di minor valore, dato che, a quanto mi risulta, è diventato estremamente difficile smerciare « tagli » come il lesso.

Con l'aumento che qui si è prospettato noi danneggeremo i produttori locali: a Firenze, per esempio, dove si registra una notevole importazione di carne dalla Jugoslavia, i produttori stanno smobilitando tutte le stalle giacchè non reggono più la concorrenza straniera non tanto per la parte pregiata quanto per quella meno pregiata e quindi meno richiesta.

Approvando l'aumento dell'aliquota per tutti i bovini sopra l'anno noi recheremo un danno alla popolazione più povera e ai produttori locali unicamente per coprire la riduzione della tassazione sul pollame, settore che, almeno per quanto riguarda Firenze, aveva raggiunto il suo equilibrio con un ragguardevole consumo e un altrettanto ragguardevole gettito per le casse comunali.

Per le indicate ragioni, io sono decisamente contrario alla modifica dell'aliquota sulla carne di minor valore, mentre sono preoccupato pure dell'aumento dal 4 al 5 per cento per quanto riguarda i vitelloni. Circa i vitelli sotto l'anno, l'aumento della aliquota al 7 per cento non dovrebbe creare problemi dato il limitato numero...

G I O I A, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il gettito complessivo nel Paese sarà di due miliardi di lire in più.

M A I E R. A Firenze il consumo dei vitelli sotto l'anno è molto limitato, è molto sviluppato quello dei vitelloni e limitatissimo il consumo delle carni meno pregiate.

Per concludere, sono preoccupato dell'aumento dal 4 al 5 per cento dell'aliquota di tassazione sui vitelloni per i riflessi che potranno aversi in generale sul prezzo, mentre sono addirittura contrario all'aumento indiscriminato al 4,50 per cento. In tale situazione insisto nel chiedere che sia mantenuta la facoltà di maggiorare l'imposta di consumo sul pollame perchè, agli effetti fiscali, rappresenta l'unica possibilità di salvare alcuni grandi Comuni, come appunto quello di Firenze.

P E C O R A R O, *relatore*. Desidero chiedere a tutti i colleghi che ancora non siano venuti nell'opinione espressa dall'onorevole Sottosegretario e dal senatore Trabucchi di guardare con una certa aderenza alla realtà le proposte da questi fatte. Passare dal 4 al 4,50 per cento, con una maggiorazione quindi dello 0,50 per cento, non avrà virtualmente alcun effetto psicologico e non potrà determinare in pratica che maggiorazioni di alcune decine di lire. È questo che vi trattiene e vi preoccupa? È vero, invece, che questa operazione, portando l'imposta sul pollame dal 4 al 5 per cento e distribuendo su tutta la carne bovina, eccetto i vitelli, un aumento dello 0,50 per cento, provocherà le opportune perequazioni.

Invito pertanto sommessamente tutti i colleghi a non partire da schemi precostituiti. Lasciamo pure perdere le ripercussioni psicologiche, che non potranno aversi se non vi sarà dietro di noi un *interland* di cattiva predisposizione, una volontà di intorbidare le acque. L'aumento dello 0,50 dell'imposta sulla carne e dell'1 per cento di quella sul pollame servirà esclusivamente ad eliminare la sperequazione che si sarebbe determinata nei confronti di quest'ultimo genere di consumo. Senza dimenticare quali sono state le finalità del provvedimento: incoraggiare, cioè, in linea di massima la produzione del pollame, la cui imposta conseguentemente viene dimezzata dal 10 al 5 per cento...

M A I E R. Per la verità il testo del Governo la fissava al 4 per cento...

P E C O R A R O, *relatore*. Il Sottosegretario Gioia ha detto che verrà portata al 5 per cento.

Dicevo, dunque, incoraggiare la produzione del pollame e corrispettivamente scoraggiare un poco di più la produzione della carne bovina, in modo da indirizzare la scelta del consumatore verso il primo anziché la seconda. Una riserva particolare riguarda i vitelli sotto l'anno, per i quali esiste un problema di politica zootecnica cui si viene incontro aumentando l'aliquota dal 4 al 7 per cento. Con ciò, inoltre, si eliminerebbe la tripartizione che sarebbe estremamente fastidiosa e darebbe luogo a tutti quegli inconvenienti già segnalati dal senatore Trabucchi.

A me sembra che, se non vogliamo rimanere necessariamente attaccati alla rispettiva opinione ma intendiamo guardare alla realtà e tener conto delle circostanze di fatto e di un quadro generale e armonico di ritocco fiscale, le proposte dell'onorevole Sottosegretario siano perfettamente pertinenti e rispondenti allo scopo che ci siamo prefisso.

M A I E R. Non vorrei che qualcuno fosse incorso nell'errore di ritenere con ciò di aver risolto un problema di semplificazione. La classificazione e la distinzione saranno sempre necessarie per determinare il prezzo base: a questo non si sfugge.

G I O I A, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il testo presentato dal Governo prevede aliquote massime di tassazione di vitelli del 5 per cento, e quindi mantiene vitelli e vitelloni sulla stessa base. Per venire incontro alle esigenze dei Comuni, si andrebbe al 5 per cento anche per il pollame, e già questo sarebbe compensativo.

Il senatore Veronesi, però, chiederebbe un'aliquota maggiore per i vitelli sotto l'anno. A tale proposito il Governo non si oppone ma si rimette alla Commissione. Per assicurare l'equilibrio del bilancio dei Co-

muni tutte le soluzioni alternative vanno bene.

S T E F A N E L L I. Io, per la verità, non condivido le tesi del collega, specie in due punti. Il problema principale mi pare sia sottolineato proprio dalla relazione unita al disegno di legge; se, cioè, il provvedimento tende essenzialmente a scoraggiare il consumo delle carni, anche se limitatamente alle carni bovine, bisogna anche considerare che basta aumentare il prezzo di una sola qualità perchè tale aumento si ripercuota immediatamente sulle altre carni. Quanto all'altra questione, quella relativa al fatto che si tratterebbe di un piccolo aumento, di sole dieci lire, desidero ricordare che proprio stamani sulla stampa è apparsa la notizia che i commercianti avrebbero deciso di aumentare dal prossimo settembre i prezzi del 50 per cento, in conseguenza dei due provvedimenti di carattere fiscale presi dal Governo; provvedimenti che pure si era detto non avrebbero avuto grandi ripercussioni. Questa è la dimostrazione del fatto che avevamo ragione quando invitavamo il Governo a rivedere la sua decisione.

Quanto alla riduzione del consumo delle carni, c'è da notare, infine, che le statistiche ci informano come l'Italia sia ad uno degli ultimi posti per quanto riguarda il consumo alimentare.

S A L A R I. Io mi scuso perchè, essendo stato trattenuto fino adesso in Aula, conosco il problema solo per quello che ho afferrato qui dagli ultimi interventi. Mi pare però che corra anche a me il dovere di dire qualcosa. Noi abbiamo discusso fino a pochi giorni fa il Piano verde, muovendo forti critiche alla politica agricola del Governo, ed uno dei settori che ha maggiormente attirato l'attenzione del Senato è stato quello dell'allevamento del bestiame; per cui mi domando ora quale ripercussione possa avere il provvedimento su tale settore, tanto tormentato. Tutti sanno infatti, anche coloro che non si occupano di agricoltura, che il settore zootecnico è quello che versa nelle peggiori condizioni, tanto che si

parla di smobilitazione di vari allevamenti, tenuti in tutta Italia con criteri diversi, di fronte alla massiccia importazione di carne dall'estero; importazione che viene giustificata sia con l'esigenza di andare incontro alle richieste della popolazione, che non potrebbe sopportare un prezzo maggiore di quello attuale, già alto, delle carni, sia con le necessità delle nostre industrie negli scambi con gli altri Paesi.

Mi sembra quindi che dovremmo adottare una linea di condotta che non sia in contraddizione con quella che abbiamo discusso sino a pochi giorni fa in Aula; un criterio, cioè, che non venga a pregiudicare la situazione degli allevamenti, che ci siamo sforzati di migliorare e di incrementare con il provvedimento votato alcuni giorni or sono. Non sarebbe infatti la prima volta, onorevoli colleghi, che mentre da un lato si dà o si promette di dare qualcosa ad un settore, dall'altro si pregiudica il tutto. In questo caso, cioè, aumentando l'aliquota sul consumo delle carni, verremmo a colpire prima di tutto gli allevatori italiani.

Intendiamoci: non troverei nulla da ridire circa un aumento dell'aliquota sul consumo delle carni giovani, cioè delle carni di animali di età inferiore ai sei mesi o all'anno, anche perchè una delle abitudini che più ci viene rimproverata da parte degli altri Paesi è proprio quella di divorare vitellini ed agnellini appena nati, mentre in tutto il resto del mondo non si disdegna di mangiare carne di bue, di vacca, di montone o addirittura di capra. Il nostro è veramente un sistema antieconomico e non so neanche fino a che punto redditizio, non presentando la carne degli animali appena nati che uno scarso valore nutritivo; ragione per cui dobbiamo opporci ad esso, anche con provvedimenti di carattere fiscale. Non possiamo però assolutamente consentire, come dicevo, a che si aumenti il dazio sulle carni di animali adulti, perchè in tal modo colpiremmo uno dei settori più delicati della nostra agricoltura in quanto verrebbe aumentato il prezzo delle carni stesse; e siccome già i prezzi attualmente in vigore sono tutt'altro che remunerativi per gli allevatori, non faremmo così che dare

un'ulteriore spinta alla smobilitazione del settore.

Mi permetto pertanto di rivolgere una viva preghiera ai colleghi perchè si riveda questo punto, che involge non solo un problema di costume — cosa, del resto, di cui anche altri hanno a lungo parlato — ma anche un criterio di politica economica generale. Dobbiamo infatti fare anche molta attenzione a non influire sul costo generale della vita, tanto più che un aumento, anche se non rilevante, è già in atto, e vi abbiamo contribuito proprio noi con quei provvedimenti che di recente abbiamo varato, sia pure a malincuore. Già oggi si parla di serrata dei pubblici esercizi, di aumento del caffè a 60 lire e degli aperitivi a 120: evitiamo quindi di dar luogo ad un ulteriore aumento dei costi.

P R E S I D E N T E . Prego i presentatori di farmi pervenire il testo scritto degli emendamenti proposti all'articolo 1 ora al nostro esame.

G I O I A , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Fermo restando l'aumento al 5 per cento per i vitelli sopra l'anno come è stato proposto nel testo del Governo, ho già fatto presente che un eventuale emendamento che porti al 7 per cento l'aliquota massima di tassazione per i vitelli sotto l'anno trova il Governo favorevole ove la Commissione fosse del medesimo parere. Questo, però, qualora venga approvata la riduzione al 5 anzichè al 4 per cento dell'aliquota massima di tassazione del pollame, prevista al successivo articolo 2 del disegno di legge.

M A I E R . In questo modo fate aumentare il *deficit!*

G I O I A , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Non aumenterà!

P R E S I D E N T E . Se questa proposta di emendamento e collegata all'altra, bisognerà discutere prima anche in merito all'articolo 2.

M A I E R . Non sono collegate.

P R E S I D E N T E . Allora, l'emendamento proposto dal Governo tenderebbe a modificare il testo dell'articolo 1...

G I O I A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'emendamento è stato proposto dal senatore Veronesi e non dal Governo!

V E R O N E S I . L'avevo proposto ad una condizione e cioè che questa fosse la contropartita per non aumentare l'imposta per i vitelli sopra l'anno o i nove mesi, altrimenti si verrebbe ad alterare tutta la situazione.

C'è anche da considerare che ormai l'allevamento extra agricolo dei polli è un fatto industriale: si può fare anche in piena Roma purchè si abbiano a disposizione due o tre stanzoni, e quindi questo inciderà negativamente sull'agricoltura.

Può essere un correttivo aumentare al 7 per cento l'aliquota di tassazione dei vitelli sotto l'anno se però si mantiene inalterato tutto il resto. Qualora si intenda aumentare l'aliquota di tassazione dei vitelli sopra l'anno non insisto più su un emendamento del genere.

G I O I A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'emendamento all'articolo 1 era stato presentato dal senatore Veronesi; ora è stato chiarito che il senatore Veronesi l'ha presentato nel presupposto che si ritornasse al 4 per cento per i vitelli sopra l'anno. Poichè dai calcoli effettuati mi risulta che in tal modo non ci sarebbe una compensazione per i Comuni, dobbiamo mantenere fermo il 5 per cento per i vitelli sopra l'anno, così come è stato proposto nel testo governativo.

L O G I U D I C E . Facciamo nostro l'emendamento inizialmente proposto dal senatore Veronesi e cioè di portare al 7 per cento l'aliquota massima di tassazione per i vitelli sotto l'anno.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti

il testo sostitutivo dell'articolo 1, proposto dai senatori Lo Giudice e Trabucchi, così formulato:

« Le aliquote massime di tassazione dei vitelli sotto l'anno "a capo", dei vitelli sotto l'anno "a peso vivo" e della carne di vitello sotto l'anno macellata fresca, di cui all'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono stabilite al 7 per cento del valore.

Le aliquote massime di tassazione dei vitelli sopra l'anno "a capo", dei vitelli sopra l'anno "a peso vivo" e della carne di vitello sopra l'anno macellata fresca, di cui all'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931 n. 1175, e successive modificazioni, sono stabilite al 5 per cento del valore ».

B O S S O . Chiedo che la votazione sia effettuata per divisione.

P R E S I D E N T E . Aderendo alla richiesta del senatore Bosso metto in votazione il primo comma dell'articolo 1, quale risulta nel testo sostitutivo del quale ho dato lettura.

G I G L I O T T I . Siamo contrari.

B E R T O L I . Dichiaro che voteremo contro.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 1.

(E approvato).

Passiamo ora alla votazione del secondo comma dell'articolo 1, quale risulta nel testo sostitutivo del quale ho dato lettura.

G I G L I O T T I . A nome del Gruppo comunista, dichiaro che voterò contro.

B O S S O . Anche io voterò contro.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare metto ai voti il secon-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

96ª SEDUTA (21 luglio 1966)

do comma dell'articolo 1, quale risulta nel testo emendato.

(È approvato).

Metto in votazione l'articolo 1 nel suo complesso quale risulta con gli emendamenti sostitutivi testè approvati.

(È approvato).

Art. 2.

Le aliquote massime di tassazione del pollame « a peso vivo » e « a peso morto » di cui all'articolo 95 de' testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono stabilite al 4 per cento del valore.

Le aliquote di cui al precedente comma non sono suscettibili di aumento per supercontribuzione, per addizionali o per qualsiasi altro titolo.

P E C O R A R O, *relatore*. Propongo di sostituire, nel primo comma, alle parole: « al 4 per cento », le altre: « al 5 per cento ».

M A I E R. Devo manifestare una certa preoccupazione in ordine a questo emendamento per il fatto che, a mio parere, l'elevazione dell'aliquota massima di tassazione dal 4 al 5 per cento non sarà comunque sufficiente per alcuni Comuni a compensare le perdite agli stessi derivanti dalla prevedibile diminuzione di entrate, dovuta alla riduzione dell'aliquota praticamente dal 10,50 al 5 per cento, che si determinerà in seguito all'applicazione del secondo comma dell'articolo 2, in base al quale appunto le aliquote in questione non dovranno essere suscettibili di aumenti per supercontribuzione.

Per cercare di riequilibrare in un certo qual modo le sorti dei Comuni riterrei opportuno, pertanto, sopprimere tale secondo comma, anche in considerazione del fatto che recenti decisioni del Consiglio di Stato hanno stabilito che in tutti i Comuni che presentano il bilancio in disavanzo le maggiorazioni di cui trattasi devono essere applicate anche sull'energia elettrica e sul

gas. Mantenendo il secondo comma dell'articolo 2, si verrebbe ad escludere il pollame dalle maggiorazioni per supercontribuzione e si creerebbe evidentemente un precedente pericoloso, che potrebbe indurre i produttori di altre categorie di prodotti ad avanzare analoga richiesta ed a pressare in tal senso il Governo.

Secondo il mio parere, quindi, sarebbe preferibile mantenere l'aliquota massima di tassazione del 4 per cento con possibilità, però, di eventuali maggiorazioni per supercontribuzione.

La soluzione di stabilire una aliquota fissa, generale del 5 per cento, suggerita dal senatore Pecoraro, peraltro, è forse opportuna ed accettabile ove si consideri che è necessario orientarsi verso imposte di consumo uniformi per tutti i Comuni indipendentemente dalle loro situazioni finanziarie.

G I G L I O T T I. Desidero far presente al senatore Maier che attualmente per il comune di Roma, con una aliquota del 7 per cento, la maggiorazione è soltanto del 2 per cento e non del 3,50 per cento: lo stesso dicasi per l'energia elettrica. Eppure i bilanci del comune di Roma sono stati sempre approvati.

Io sono favorevole, quindi, al mantenimento del secondo comma dell'articolo 2, tendente ad escludere il pollame dalle maggiorazioni per supercontribuzione, per quanto ritenga che tutti questi provvedimenti che hanno lo scopo di ridurre il prezzo del pollame in realtà non avranno alcun effetto pratico, come si è verificato recentemente per il vino quando sopprimemmo l'imposta di consumo su di esso.

Per quanto si riferisce poi all'emendamento al primo comma presentato dal senatore Pecoraro, dichiaro, anche a nome del mio Gruppo, che noi ci asterremo dalla votazione.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Pecoraro, tendente a sostituire, nel primo comma, le parole « 4 per cento » con le altre « 5 per cento ».

(È approvato).

Per quanto si riferisce poi al secondo comma dell'articolo 2, il senatore Maier intende presentare formale richiesta di soppressione dell'intero comma?

M A I E R . Non intendo presentare alcun emendamento in tal senso.

B O S S O . A nome del Gruppo liberale, dichiaro di astenermi dalla votazione dell'articolo 2.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Dopo l'articolo 2, il senatore Pecoraro, avendo ritirato il primo articolo aggiuntivo precedentemente presentato, propone di inserire un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« All'articolo 42 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

” L'imposta comunale di consumo sulle carni bovine, ovine ed equine, anche se macellate, e sul pollame, i conigli e la cacciagione, è riscossa esclusivamente a tariffa ” ».

G I G L I O T T I . Siamo favorevoli a questo emendamento; l'esperienza dimostra che la riscossione dell'imposta di consumo si presta a frodi di tutti i generi. Purtroppo per alcuni generi è difficile riscuotere l'imposta di consumo ad abbonamento; per esempio, per le pelliccerie nel comune di Roma, considerando il numero delle pelliccerie e quello che si è ricavato dall'imposta, è risultato che ogni esercizio non vendeva più di una pelliccia all'anno.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il suddetto articolo, che diviene articolo 3.

(È approvato).

Il relatore Pecoraro ha presentato un altro articolo aggiuntivo, del seguente tenore:

« Il Ministro per le finanze può disporre, con propri decreti, che per le entrate derivanti dal commercio nello Stato del pollame, dei conigli e della cacciagione, nonchè per l'importazione di essi, l'imposta generale sull'entrata sia corrisposta mediante l'applicazione di aliquote condensate in rapporto al presunto numero degli atti economici imponibili ed al prezzo medio all'ingrosso, al momento e per il fatto obiettivo dell'assoggettamento all'imposta di consumo dei detti animali o delle relative carni fresche o comunque conservate. L'imposta generale sull'entrata verrà riscossa esclusivamente in modo virtuale a cura degli incaricati ed appaltatori delle imposte di consumo, giusta le norme della legge 4 febbraio 1956, n. 33, e con l'applicazione delle sanzioni ivi previste.

Agli incaricati ed appaltatori dell'imposta di consumo competerà per la riscossione dell'imposta sull'entrata l'aggio del 2 per cento ».

Si stabilisce l'aggio del due per cento per evitare che questo aggio sia calcolato nella misura quasi sempre maggiore.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il suddetto articolo aggiuntivo, che diviene articolo 4.

(È approvato).

M A I E R . Chiedo che il titolo del disegno di legge sia modificato in modo che risulti chiaro che si parla anche dell'IGE.

P R E S I D E N T E . In accoglimento della proposta del senatore Maier il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato:

« Modificazione di norme relative all'imposta di consumo ed all'imposta generale sull'entrata delle carni ».

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

96ª SEDUTA (21 luglio 1966)

G I G L I O T T I . Dichiaro di votare contro questo disegno di legge perchè noi del Gruppo comunista riteniamo che non porterà ad alcuna diminuzione del prezzo del pollame; al contrario ne segnerà un notevole aumento in tutta Italia.

B O S S O . Per le ragioni già esposte da me e dal collega Veronesi, dichiaro di votare contro il disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Aumento del contributo a favore dell'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari, di cui all'articolo 16 della legge 4 agosto 1955, n. 707 (1406) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo a favore dell'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari, di cui all'articolo 16 della legge 4 agosto 1955, n. 707 », già approvato dalla Camera dei deputati.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ritengo che questo disegno di legge debba essere approvato in questa forma, cioè nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati. È vero che ci sono delle grosse questioni che attendono di essere sviscerate e approfondite, ma credo che questa non sia la sede più adatta.

Vorrei dunque pregare la Commissione di voler approvare il provvedimento nel testo che è stato trasmesso dalla Camera; ciò lasciando impregiudicate le opinioni politiche — il Gruppo comunista ha infatti preannunciato il proprio voto contrario — e lasciando impregiudicate le questioni relative alla copertura.

T R A B U C C H I , *relatore*. Sono, in linea di massima, d'accordo.

B O N A C I N A . Dichiaro subito che sono pronto a ritirare due degli emendamenti, differendo la soluzione dei problemi da essi contemplati ad altro momento. Non posso però ritirare l'emendamento riguardante la copertura, e ciò, in primo luogo, per motivi di sistematicità. Già in Aula abbiamo avuto occasione di eccepire l'anormalità di un richiamo ad una legge riguardante un argomento completamente diverso da quello in discussione (la legge n. 64 del 1955), anche se questa è ormai divenuta una prassi: è infatti necessario seguire una determinata linea, nel comportamento legislativo, altrimenti si finisce col non comprendere più nulla.

Vi è poi un problema di merito, sul quale abbiamo già lungamente discusso; e credo veramente che sulle questioni di copertura noi, essendo stati chiamati al rispetto dell'articolo 1 della Costituzione, non possiamo transigere.

Non è un problema politico ma un problema, ripeto, di coerenza e di linearità nella definizione di un criterio. Insisto quindi sull'emendamento all'articolo 3.

B O S S O . Mi associo alle obiezioni sollevate, in altra seduta, dal collega Artom in merito alla copertura. Alla soluzione della questione relativa è cioè subordinato il nostro voto favorevole.

P R E S I D E N T E . Credo di dover far presente che nel caso dell'articolo 3 e nel caso dell'emendamento del senatore Bonacina noi modificheremmo quanto si riferisce all'anno finanziario 1965, non utilizzando uno stanziamento del fondo globale ma uno stanziamento di spesa ordinaria; e faremmo questo ad esercizio chiuso, il che rappresenterebbe, nel campo dell'interpretazione della legge di contabilità generale, un'innovazione che mi limiterò a definire eccessiva. Quindi, a mio avviso, dovrebbe essere stralciata la parte relativa all'anno finanziario 1965.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ad ogni modo la questione deve essere definita una volta per sempre.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

96ª SEDUTA (21 luglio 1966)

P R E S I D E N T E . Avverto i colleghi che siamo chiamati in Aula a votare per appello nominale.

Se non si fanno osservazioni, sospendo la seduta per mezz'ora.

La seduta, sospesa alle ore 12,50, viene ripresa alle ore 13,30.

P R E S I D E N T E . Riprendiamo la discussione sul disegno di legge n. 1406.

I senatori Bonacina e Salerno hanno presentato nella scorsa seduta emendamenti intesi a far decorrere l'aumento del contributo dall'anno 1965 ed a modificare conseguentemente l'articolo 3, concernente la copertura, sostituendo il primo comma con il seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, quanto a lire 45 milioni a carico dell'anno finanziario 1965 con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo; per lire 60 milioni a carico dell'anno finanziario 1966, con riduzione di pari importo del capitolo 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo ».

T R A B U C C H I , relatore. Ritengo che sarebbe più opportuno porre tutto l'onere a carico del capitolo 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno corrente.

B O N A C I N A . Occorre modificare anche l'articolo 1.

A G R I M I , Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il disegno di legge era stato presentato dal Governo allo scopo di integrare il contributo per l'esercizio finanziario 1963-64 e per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, per consentire all'Ente nazionale delle Casse rurali di svolgere la sua opera di assistenza tecnica delle Casse associate.

L'integrazione proposta era rispettivamente di 30 milioni e di 15 milioni per i due esercizi sopraindicati. In sede di discussio-

ne alla Camera dissi che dal momento che si era constatata la necessità di aumentare il contributo al suddetto Ente, era opportuno stabilire il contributo nella misura di 60 milioni annui a partire dal 1966 e renderlo permanente. In tal senso la Camera ha deciso, ma la vera sostanza del provvedimento così come era stato presentato dal Governo era di sanare la gestione per l'esercizio 1963-64 e per quello relativo al secondo semestre del 1964. Ora, sopprimere la norma che si riferisce all'aumento del contributo per questi due esercizi significa chiudere gli occhi sulla realtà che il Ministero aveva constatato e in base alla quale si è mosso.

B O N A C I N A . Se le cose stanno così la questione si complica, perchè occorre che la Commissione finanze e tesoro, prima di stabilire una sanatoria per il passato, si renda conto dei motivi per cui la medesima si è resa necessaria.

A G R I M I , Sottosegretario di Stato per il tesoro. Negli ultimi anni il contributo era divenuto insufficiente per l'aumentato numero delle Casse rurali.

T R A B U C C H I , relatore. Se dicessimo: « È dato un contributo straordinario all'Ente nazionale delle Casse rurali di lire tot »?

B O N A C I N A . Io ne faccio una questione di sostanza.

T R A B U C C H I , relatore. Allora, il senatore Bonacina è contrario alla concessione del contributo?

B O N A C I N A . Sono favorevole alla concessione del contributo per il 1965 e per il 1966, ma non alla concessione degli arretrati.

T R A B U C C H I , relatore. Ritengo allora che sia opportuno esaminare attentamente il bilancio dell'Ente delle Casse rurali.

B O N A C I N A . In definitiva, a mio parere, è possibile concedere il contributo di 60 milioni anche per il 1965: viceversa, non

è ammissibile che nel 1965 il Governo predisponga un disegno di legge per la concessione di un contributo *una tantum* per saldare le passività di esercizi precedenti.

T R A B U C C H I, *relatore*. Ritengo che se si vuole entrare nel merito della questione sia opportuno rinviare la seduta eventualmente ad oggi pomeriggio ed esaminare nel frattempo il bilancio dell'Ente per decidere onestamente se questi fondi sono meritati o meno.

A G R I M I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi sembra che sia una proposta giusta ed accettabile.

B O N A C I N A. Insisto nel dire che non sono assolutamente d'accordo sull'opportunità di una sanatoria per il passato. Ritengo, inoltre, che non sia il caso di impegnarci in una discussione che potrebbe portarci molto lontano: proporrei, pertanto, di attestarci a mezza strada, per così dire, e di portare il contributo annuale ai 60 milioni proposti dal Governo con decorrenza dal 1965.

P R E S I D E N T E, *f.f. relatore*. Poiché il relatore, senatore Trabucchi, ha dovuto allontanarsi, se non si fanno obiezioni, lo sostituirò io stesso nell'incarico.

Personalmente preferirei la soluzione suggerita dal senatore Bonacina.

Il primo articolo, pertanto, sulla base delle proposte fatte dal senatore Bonacina, dovrebbe essere soppresso, l'articolo 2 dovrebbe essere modificato nel senso di far decorrere la concessione del contributo annuo di 60 milioni dal 1965 anziché dal 1966 e correlativamente dovrebbe essere modificata la norma relativa alla copertura finanziaria prevista nell'articolo 3.

A G R I M I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si potrebbe modificare il primo comma dell'articolo 3 nel modo seguente: « All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per gli anni finanziari 1965 e 1966, con riduzione del capitolo 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966 ».

P R E S I D E N T E, *f.f. relatore*. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Il contributo annuo previsto dall'articolo 16 della legge 4 agosto 1955, n. 707, a favore dell'Ente nazionale Casse rurali agrarie ed enti ausiliari, è aumentato di lire 30 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64, di lire 15 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 45 milioni per l'esercizio finanziario 1965.

A questo articolo il senatore Bonacina ha presentato un emendamento soppressivo.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Art. 2.

A partire dall'esercizio finanziario 1966 è autorizzata la concessione a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, di un contributo annuo di lire 60 milioni per l'assistenza tecnica alle associate, ai fini del loro miglioramento ed incremento.

A questo articolo è stato presentato un emendamento tendente a sostituire alle parole: « A partire dall'esercizio finanziario 1966 », le altre: « A partire dall'esercizio finanziario 1965 ».

Lo metto in votazione.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede quanto a lire 30 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1963-64, in deroga alla legge 27 febbraio

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

96ª SEDUTA (21 luglio 1966)

1955, n. 64, con riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo; quanto a lire 15 milioni a carico dell'esercizio finanziario relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 con riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo; per lire 45 milioni a carico dell'anno finanziario 1965 con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo; e per lire 60 milioni a carico dell'anno finanziario 1966 con riduzione di pari importo del capitolo corrispondente in questo bilancio di previsione al 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per gli anni finanziari 1965 e 1966, con riduzione del capitolo 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966 ».

Lo metto in votazione.

(È approvato).

Metto in votazione l'articolo quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

I senatori Bonacina e Salerni hanno presentato un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« L'Ente nazionale delle Casse rurali è sottoposto al controllo della Corte dei conti a norma dell'articolo 100 della Costituzione e secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, a partire dall'esercizio 1965 ».

PELLEGRINO. A nome del Gruppo comunista mi dichiaro contrario e chiedo che l'Ente nazionale delle Casse rurali sia sottoposto al controllo della Corte dei conti a norma dell'articolo 100 della Costituzione.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro e della Banca d'Italia.

Se il senatore Bonacina trasforma l'articolo aggiuntivo in ordine del giorno, l'accolgo come raccomandazione.

BONACINA. Ritiro l'emendamento aggiuntivo e lo converto nel seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro, nell'approvare il disegno di legge n. 1406, concernente l'aumento del contributo a favore dell'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, di cui all'articolo 16 della legge 4 agosto 1955, n. 707, invita il Governo a prendere i provvedimenti necessari affinché l'Ente nazionale delle Casse rurali venga sottoposto al controllo della Corte dei conti a norma dell'articolo 100 della Costituzione e secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, a partire dall'esercizio 1965 ».

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa del senatore Schietroma: « Modificazioni dei limiti, previsti dalla legge sul lotto, relativi alle tombole, alle lotterie e alle pesche o banchi di beneficenza » (746)

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Schietroma: « Modificazioni dei limiti, previsti

dalla legge sul lotto, relativi alle tombole, alle lotterie e alle pesche o banchi di beneficenza ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

I limiti previsti dall'articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito con la legge 5 giugno 1939, n. 973, successivamente sostituito mediante l'articolo 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, sono aumentati a lire 6.000.000 nei casi di cui ai nn. 1) e 3) e a lire 3.000.000 nei casi di cui al n. 2) dell'articolo stesso.

Data l'assenza del relatore, senatore Lo Giudice, se non si fanno osservazioni, farò io stesso una breve relazione sul disegno di legge.

Ricordo alla Commissione che nella seduta del 13 luglio decidemmo all'unanimità di chiedere che il provvedimento in esame fosse trasferito dalla sede referente a quella deliberante.

Tale richiesta è stata accolta dal Presidente del Senato.

Faccio inoltre presente che, sempre nella seduta del 13 luglio, la Commissione manifestò il suo assenso sugli emendamenti proposti dal rappresentante del Governo, sottosegretario Gioia, volti a sostituire, rispettivamente, le cifre: « 6.000.000 » e « 3.000.000 » con le altre: « 3.000.000 » e « 500.000 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione sul disegno di legge di cui ho già dato lettura.

Metto ai voti gli emendamenti proposti dal Governo e tendenti a sostituire, nell'articolo unico, rispettivamente, le cifre: « 6.000.000 » e « 3.000.000 », con le cifre: « 3.000.000 » e « 500.000 ».

(Sono approvati).

Metto ai voti il disegno di legge quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 14.10.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari